

Aprile 2005

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA PARTE SECONDA

Roma, 9 aprile 2005

Si pubblica normalmente 140, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione Tribunale di Roma n. 359/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074-5076.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 134.

Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento al lavoro delle persone con
disabilità

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
oooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 FEB. 2005

ADDI' 14 FEB. 2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: CIARAMELLETTI - FORMISANO -

DELIBERAZIONE N. - 134-

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

schema di deliberazione concernente "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento al lavoro delle persone con disabilità"



Oggetto: ~~Schema di deliberazione~~ concernente "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento al lavoro delle persone con disabilità".

LA GIUNTA REGIONALE



Su proposta dell'Assessore alla scuola, formazione e lavoro;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

VISTA la legge regionale 21 luglio 2003, n. 19 (Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili);

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n.14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) che, in particolare all'articolo 17, comma 1 disciplina la procedura per l'adozione degli atti di indirizzo;

VISTO l'articolo 7, comma 1, della l.r. 19/2003 che, in particolare, prevede che le Province, in conformità alla vigente normativa in materia di collocamento ed agli atti di indirizzo adottati dalla Giunta regionale, secondo la procedura di cui all'articolo 17, comma 1 della legge regionale 14/1999, organizzano il servizio di collocamento al lavoro delle persone disabili in stretto raccordo con i servizi sociali, sanitari educativi e formativi del territorio, così da assicurare un efficiente sistema di collocamento mirato;

VISTO l'articolo 7, comma 2, della l.r. 19/2003 che, in particolare, prevede che gli atti di indirizzo e coordinamento adottati ai sensi del comma 1 stabiliscono:

- a) le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all'articolo 8, comma 2, della l. 68/1999;
- b) i criteri generali e le modalità di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), della l. 68/1999, in ordine alla fiscalizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, relativa ai lavoratori con disabilità intellettiva e psichica;
- c) i requisiti che i soggetti autorizzati a svolgere attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro devono possedere ai fini della promozione all'inserimento lavorativo delle persone disabili;
- d) i criteri e le modalità per la stipula e la determinazione rispettivamente delle convenzioni e dei programmi di collocamento mirato di cui all'articolo 11, comma 1, della l. 68/1999, con particolare riferimento alle convenzioni ed ai programmi relativi alle assunzioni con scelta nominativa da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246 (Regolamento recante modificazioni al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici);

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 gennaio 2000, n. 91 (Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2000 (Atto di Indirizzo e Coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell'art. 1, comma 4, legge 12 marzo 1999, n. 68);

VISTO il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144) e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 (Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge n. 68 del 1999);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2000, n. 2261 (Regolamentazione delle modalità applicative riguardanti la procedura di concessione ai datori di lavoro della fiscalizzazione degli oneri sul costo del lavoro);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) come coordinato con il d.P.R. 7 aprile 2003, n. 137;

VISTO l'Accordo della Conferenza Unificata del 22 febbraio 2001, tra Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Regioni, Province, Province autonome, Comuni e Comunità Montane per la definizione di linee programmatiche per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge 68/1999;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 maggio 2001 (Approvazione del modello di scheda anagrafica del lavoratore, della codifica delle professioni e delle classificazioni dei lavoratori ex articolo 4, comma 3, del d.p.r. 7 luglio 2000, n. 442. Modalità di trattamento dei dati dell'elenco anagrafico);

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 maggio 2001 (Approvazione del modello di scheda professionale del lavoratore ex articolo 5, comma 1, del d.p.r. 7 luglio 2000, n. 442. Modalità di trattamento dei dati dell'elenco anagrafico);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 3 maggio 2002 (Articolo 13 della l. 68/1999. Regolamento delle modalità applicative riguardanti la procedura di concessione ai datori di lavoro e determinazione dei relativi limiti di disponibilità finanziaria per ciascuna provincia per l'anno 2001);

VISTO il decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144);

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro);

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);

VISTO il decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 (disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro);

VISTO l'Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata del 10 dicembre 2003, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane su alcuni indirizzi interpretativi relativi al d.lgs. 297/2002, contenente disposizioni modificative e correttive del d.lgs. 181/2000;

PRESO atto dell'istruttoria tecnica dell'Agenzia Lazio Lavoro;

ACQUISITO il parere della Commissione regionale di concertazione per il lavoro e del Comitato istituzionale regionale di cui agli articoli 7 ed 8 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro) nella seduta del 24/5/2004;

ACQUISITO il parere del Comitato regionale per il diritto al lavoro delle persone disabili di cui all'articolo 6 della l.r. 19/2003;

ACQUISITO il parere della conferenza Regione - autonomie locali di cui all'articolo 17, comma 1 della legge regionale 14/1999 espresso con determinazione n. 34/2004 in data 15/11/2004;

ACQUISITO il parere della competente commissione consiliare permanente espresso nella seduta del 02/02/2005

ESPERITA la procedura di concertazione con le "parti sociali";

Tutto ciò premesso all'unanimità



DELIBERA

1. di approvare e recepire, in conformità alle premesse, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento al lavoro delle persone con disabilità di cui all'"Allegato A", così articolato:
Sezione I. Finalità ed elementi di raccordo tra la normativa statale e regionale;
Sezione II. Criteri e modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie degli iscritti agli elenchi provinciali dei disabili (ex articolo 7, comma 2, lettera a), della l.r. 19/2003);
Sezione III. Criteri generali e modalità in ordine alla fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali per l'assunzione di persone con disabilità psichica e intellettiva (ex articolo 7, comma 2, lettera b), della l.r.19/2003);
Sezione IV. Requisiti che i soggetti autorizzati a svolgere attività di mediazione fra domanda ed offerta di lavoro devono possedere ai fini della promozione dell'inserimento lavorativo delle persone disabili (ex articolo 7, comma 2, lettera c), della l.r.19/2003);
Sezione V. Criteri e modalità per la stipula e la determinazione rispettivamente delle convenzioni e dei programmi di inserimento mirato di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 68 del 1999, con particolare riferimento alle convenzioni ed ai programmi relativi alle assunzioni con scelta nominativa da parte delle pubbliche amministrazioni (ex articolo 7, comma 2, lettera d), della l.r. 19/2003);
2. di pubblicare la presente deliberazione con il relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
3. la presente deliberazione sarà diffusa sul sito Internet www.sirio.regione.lazio.it.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

14 FEB. 2005

14 FEB. 2005

ASSENTI

Luigi Ciaramelletti

Anna Teresa Formisano



ASSENTI

Francesco Storace

Anna Teresa Formisano

ALLEG. alla DELIB. N. 134
DEL 14 FEB. 2005

ALLEGATO A

**Atto di indirizzo e coordinamento in materia di
collocamento al lavoro delle persone con disabilità**

ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2003, n. 19



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

Premessa

Il Consiglio dell'Unione Europea ha proclamato il 2003 "Anno europeo delle persone con disabilità" ed ha invitato i Paesi membri a sviluppare iniziative legislative, informative e progetti capaci di dare impulso agli interventi per le pari opportunità e l'inclusione sociale, di promuovere cioè i diritti di cittadinanza nella loro accezione più ampia.

Il Ministero del Lavoro, nella relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della l. 68/1999, ha chiesto, inoltre, di "superare l'ottica prevalentemente assistenziale nella quale lo Stato interveniva a sostegno di necessità puramente economiche del disabile, a vantaggio della valorizzazione delle capacità del soggetto disabile e del potenziamento delle risorse possedute da ciascun individuo, per il quale il momento dell'inserimento lavorativo costituisce un primo traguardo di un processo di crescita che parte da lontano e che è finalizzato all'obiettivo della completa maturazione socio-lavorativa dell'individuo"¹.

Al fine di analizzare il fenomeno va evidenziato che l'Istat² ha stimato in 2.615.000 gli italiani, con più di 6 anni, affetti da qualche disabilità (48,5 soggetti ogni 1000 abitanti). Quest'ultima risulta crescente nella maggiore età (193 soggetti ogni mille abitanti oltre i 65 anni) e maggiormente diffusa tra le donne, che costituiscono il 65% del totale delle persone diversamente abili. La disabilità raggiunge tutte le categorie sociali, anche se non sono rari i casi in cui la disabilità si associa ad altre tipologie di svantaggio sociale (ad esempio: anziani, minori, immigrati, ecc.). Nel centro Italia, il 43% delle famiglie con disabili dichiara di avere "scarse o insufficienti risorse economiche". Complessivamente si stima che il 15% delle famiglie italiane sia direttamente coinvolto in situazioni di disabilità³.

Contesto di riferimento

Il collocamento obbligatorio, per lungo tempo disciplinato dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, è stato riformato dalla l. 68/1999 e dal relativo regolamento di attuazione (d.p.r. 333/2000) che, abrogando la precedente normativa, ha introdotto significative novità.

La l. 68/1999 persegue come finalità "la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato". Questo nuovo approccio, attorno al quale ruotano tutte le disposizioni della l. 68/1999, parte dalla consapevolezza che a minorazione fisica, psichica e/o sensoriale non corrisponde, sempre, e comunque, una riduzione della capacità lavorativa. Infatti, attraverso una "serie di strumenti tecnici e di supporto, che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto di lavoro adatto, attraverso analisi dei posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzione di problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione" è possibile inserire la persona disabile nel posto di lavoro adatto.

Questo approccio permette di integrare nel mondo del lavoro persone disabili agli stessi livelli di produttività degli altri lavoratori. La legge in questione permette ai datori di lavoro pubblici e privati di accedere alle agevolazioni ed ai supporti tecnici e di consulenza.

¹ Cfr. Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro dell'occupazione e tutela dei lavoratori *Prima relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 12 Marzo 1999 n. 68. Roma Giugno 2002*, p. 2.

² Cfr. G.B. Blangiardo "Osservazioni sulla disabilità in Italia con particolare riferimento alla popolazione anziana" Da Istat, *Le condizioni di salute della popolazione. Indagine Multiscopo Anni 1999 - 2000. Informazioni 2001*.

³ Cfr. Presidenza del Consiglio - Ministero del Lavoro e Politiche Sociali *Programma di Lavoro per l'Anno Europeo 2003*, approvato con Delibera dell'Organismo Nazionale di Coordinamento del 5.12.2002.



In tal senso, la Regione, in attuazione della riforma del collocamento obbligatorio, nell'ambito di una politica diretta a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale, a garantire il pieno rispetto della dignità umana nonché, i diritti di libertà e di autonomia di coloro che versano in condizioni di svantaggio nel mercato del lavoro, intende favorire, anche attraverso l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 21 luglio 2003, n. 19⁴, la permanenza, l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili mediante adeguati servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Attraverso il presente atto di indirizzo si definiscono i criteri e le procedure operative dei servizi per l'impiego regionali al fine di offrire sostegno ed opportunità all'utenza in situazioni di disabilità. In particolare, si intende regolamentare la fase dell'inserimento lavorativo che, indubbiamente, riveste un ruolo centrale nell'ambito delle politiche di integrazione sociale delle persone disabili.

Per poter inquadrare la dimensione del fenomeno si evidenzia che, a livello nazionale, al 31 dicembre 2003, il numero complessivo delle persone iscritte al collocamento obbligatorio era di circa 500.000 unità⁵. Alla stessa data, le persone con disabilità nella Regione Lazio risultavano essere pari a 65.858, su un totale complessivo di 74.249, comprensivo di n. 8391 persone iscritte ai sensi dell'art. 18 della l. 68/1999 (cioè orfani e coniugi dei superstiti di persone decedute per cause di lavoro, di guerra e di servizio, profughi e rimpatriati ed altre categorie interessate). Gli avviamenti al lavoro attuati dai servizi per l'impiego nella Regione, nell'anno 2003, sono stati circa 2.400 (n. 2167 avviamenti di persone con disabilità; n. 208 avviamenti di persone di cui all'art. 18, l. 68/1999)⁶.

Per quanto concerne le fonti di finanziamento delle politiche a favore del diritto al lavoro delle persone disabili, le stesse sono costituite dal *Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili*, di seguito denominato Fondo nazionale, di cui all'articolo 13 della l. 68/1999, e dal *Fondo regionale per l'occupazione dei disabili*, di cui all'articolo 5 della l.r. 19/2003, di seguito denominato Fondo regionale.

Le risorse del fondo nazionale, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 91/2000 sono destinate a finanziare, per l'intero importo, le misure di fiscalizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro previste dall'art. 13⁷, comma 1, lettere a) e b) della l. 68/1999 e gli oneri derivanti

⁴ Legge regionale 21 luglio 2003, n. 19 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili. Modifiche all'art. 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro). Abrogazione dell'art. 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001).

⁵ Piano di azione nazionale per l'occupazione 2003. Italia. p. 31.


⁶ Seconda relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) 2002-2003.

⁷ L'art. 13 (Agevolazioni per le assunzioni) della l. 68/1999 così recita:

"1. Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo: a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettuale e psichico, assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate;

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);

c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.



dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per la responsabilità civile per i disabili tirocinanti. Inoltre, le suddette risorse finanziano, in concorso con il contributo del fondo regionale, gli interventi previsti all'art. 13, comma 1, lettera c) della l. 68/1999.

Al riguardo si evidenzia che le risorse del Fondo nazionale, destinate dal Ministero del Lavoro alla Regione Lazio, sono state pari a € 4.682.788,42 (lire 9.067.142.731) nel 2000, pari a € 3.061.170,23 (lire 5.927.252.089) nel 2001, pari a € 2.070.107,54 (lire 4.008.287.126) nel 2002, pari a € 4.247.039,15 (lire 8.223.414.494) nel 2003 e pari ad € 1.781.216,36 (lire 3.448.915.801) nel 2004, a cui si dovrebbero aggiungere ulteriori risorse pari a circa € 1.400.000.

La determinazione delle predette risorse è la conseguenza della ripartizione delle risorse del Fondo nazionale alle Regioni che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua sulla base dei criteri di cui all'articolo 5 del d.m. 91/2000⁸.

Il Fondo regionale è alimentato da risorse regionali, definite annualmente con la legge di bilancio, dai proventi derivanti dalle sanzioni amministrative e dai contributi esonerativi che, rispettivamente, i datori di lavoro, inadempienti od esonerati dall'obbligo di assumere disabili, sono tenuti a versare, e da eventuali contributi di soggetti pubblici e privati. Il fondo regionale è gestito da un comitato regionale, previsto all'articolo 5 della l.r.19/2003, in cui sono rappresentati sindacati, imprenditori

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di disabili⁹.

3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11, assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all'assunzione, per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola volta, assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.

9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste⁹.

⁸ Ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto della effettiva attuazione delle iniziative regionali in materia di inserimento lavorativo dei disabili e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata dalle regioni, nonché delle ulteriori informazioni acquisite anche direttamente presso le regioni stesse, opera sulla base dei seguenti criteri, tra loro concorrenti:

a) numero e qualità dei programmi finalizzati all'inserimento lavorativo mirato nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999, comunicati dalle regioni entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente;

b) verifica dell'effettiva ed efficace attuazione dei programmi diretti a favorire l'integrazione lavorativa dei disabili;

c) conformità delle iniziative di integrazione lavorativa agli indirizzi definiti dall'Unione europea in materia di politica dell'impiego. I datori di lavoro interessati presentano al servizio il programma diretto ad ottenere le misure agevolative entro il 30 giugno di ciascun anno. Le regioni comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l'impiego, entro il 30 novembre di ogni anno, il numero dei programmi ammessi agli incentivi di cui all'articolo 13, comma 1, della citata l. 68/1999 e trasmettono una relazione sullo stato delle iniziative dirette a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, sugli scopi perseguiti e sui risultati ottenuti in termini di incremento occupazionale.




ed associazioni di tutela delle categorie dei disabili ed è destinato a finanziare tutte le iniziative regionali di sostegno dei percorsi di inserimento lavorativo.

Il Fondo regionale eroga, in particolare, contributi agli enti che svolgono attività rivolte al sostegno ed all'integrazione, contributi aggiuntivi per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della l. 68/1999, ed ogni altra provvidenza in attuazione della l. 68/1999 e della l.r. 19/2003.

Alle risorse statali si aggiungono:

- le risorse del Fondo regionale che, alla data del 31/10/2004, ammontano ad € 6.326.845,60;
- le risorse del POR Mis. B1 che ammontano, per l'annualità 2003 ad € 193.213,11; per l'annualità 2004 ad € 539.400,00; per l'annualità 2005 ad € 1.100.000,00; per l'annualità 2006 ad € 1.288.117,14, per un totale di € 3.120.730,25 (come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del 6 agosto 2004, n. 725 concernente atto di indirizzo e di direttiva in ordine all'impiego delle risorse POR Obiettivo 3 FSE 2000-2006 -- annualità 2003 - 2004 - 2005 - 2006).

Il presente atto di indirizzo e coordinamento si articola in cinque Sezioni.



SEZIONE I

Finalità ed elementi di raccordo tra la normativa statale e regionale

I.1 – Finalità e raccordo normativo

Il presente atto di indirizzo ha come finalità principale quella di dare maggiore impulso allo sviluppo dei servizi di collocamento mirato, nonché maggiore certezza agli operatori ed agli utenti in merito alle procedure da seguire.

L'atto intende, infatti, semplificare e rendere omogenee sul territorio regionale le procedure di inserimento mirato delle persone in condizioni di disabilità, nell'ambito di un nuovo quadro normativo nazionale e regionale.

La l. 68/1999, infatti, abrogando la l. 482 /1968, introduce una serie di innovazioni quali, in particolare, il concetto di collocamento mirato, che consente, mediante misure e strumenti specifici, l'inserimento e l'integrazione delle persone disabili nel mondo del lavoro.

La l.r.19/2003, in attuazione della suddetta normativa nazionale, nell'ambito di una politica diretta a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale, nonché a garantire il pieno rispetto della dignità umana, favorisce la permanenza, l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità, attraverso adeguati servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Tali disposizioni vanno considerate anche in relazione alla riforma dei servizi per l'impiego, introdotta dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181⁹, come successivamente modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.297¹⁰. In sintesi, quindi, la riforma dei servizi per l'impiego ha previsto:


- l'abolizione delle liste del collocamento ordinario e la loro sostituzione con gli elenchi anagrafici dei lavoratori;
- l'introduzione della scheda anagrafica e della scheda professionale, sulle quali sono, fra l'altro, riportati i dati curriculari dei lavoratori e gli interventi posti in essere dai servizi;
- la definizione dello status di disoccupato quale *"soggetto privo di lavoro immediatamente disponibile alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti"*;
- l'accertamento dello stato di disoccupazione, attraverso la verifica della disponibilità al lavoro sulla base dell'accettazione delle proposte di formazione, tirocinio e lavoro predisposte dai Centri per l'impiego.

In tale contesto, il collocamento mirato mantiene, comunque, la propria specificità, in quanto rimane in vigore l'elenco ed i relativi procedimenti amministrativi previsti dall'art.8 della l.68/1999, pertanto, la persona disabile, che risulti disoccupata ed aspiri ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, è iscritta nell'apposito elenco dei disabili tenuto dai competenti uffici provinciali¹¹. Le persone con disabilità, iscritte nel citato elenco, sono automaticamente inserite nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 del d.p.r. 442/2000¹².

⁹ Decreto legislativo n. 181 del 21/4/2000 (Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144.

¹⁰ Decreto legislativo n. 297 del 19/12/2002 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144.

¹¹ L'articolo 8 (Elenchi e graduatorie) della l. 68/1999 così dispone:



In sede di iscrizione o reiscrizione, nell'elenco di cui all'art. 8 della l. 68/1999, il soggetto interessato, oltre a presentare la documentazione richiesta, rilascia la "dichiarazione di immediata disponibilità". Il servizio provinciale per le persone disabili procede alla compilazione ovvero all'aggiornamento della scheda anagrafica e professionale, opportunamente integrata da elementi ed informazioni utili ai fini del collocamento mirato.

1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona, l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro.

2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.

3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4.

5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda".

¹² L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" così dispone:

"Art. 4

Elenco anagrafico

1. Le persone aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro e che, essendo in cerca di lavoro perché inoccupate, disoccupate, nonché occupate in cerca di altro lavoro, intendono avvalersi dei servizi competenti, vengono inserite in un elenco anagrafico indipendentemente dal luogo della propria residenza. L'elenco anagrafico contiene i dati anagrafici completi del lavoratore nonché i dati relativi alla residenza, all'eventuale domicilio, alla composizione del nucleo familiare, ai titoli di studio posseduti, all'eventuale appartenenza a categorie protette e allo stato occupazionale. L'inserimento nell'elenco anagrafico produce esclusivamente gli effetti previsti dal presente regolamento.

2. L'elenco anagrafico è integrato ed aggiornato sulla base delle informazioni fornite dal lavoratore e, d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle società di fornitura di lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzati all'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti:

a) il contenuto e le modalità di trattamento dei dati dell'elenco anagrafico essenziali al fine della conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera d), e dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con la contestuale individuazione dei titolari e dei responsabili del trattamento;


b) le modalità di codifica di base delle professioni;

c) la classificazione dei lavoratori inseriti nell'elenco anagrafico a scopo statistico secondo criteri omogenei con quelli definiti in sede comunitaria ed internazionale.

4. L'elenco anagrafico dei lavoratori è gestito con l'impiego di tecnologie informatiche ed è organizzato con modalità che assicurino omogeneità a livello nazionale e consentano aggregazioni e disaggregazioni, anche di genere, funzionali al Servizio Informativo Lavoro (S.I.L.).

5. I lavoratori nazionali e comunitari inseriti nell'elenco anagrafico mantengono l'iscrizione per tutta la durata della vita lavorativa, salvo cancellazione a domanda.

6. I lavoratori stranieri in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato inseriti nell'elenco anagrafico che perdono il posto di lavoro, anche per dimissioni, mantengono l'inserimento in tale elenco per il periodo di validità residua del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno".



Il competente servizio provinciale per le persone disabili assicura la presa in carico dell'utente garantendo l'erogazione di servizi specialistici mirati, fermo restando l'accesso a tutte le prestazioni offerte dai servizi per l'impiego a favore dei soggetti in cerca di occupazione.

I.2 Certificazione dello stato di disoccupazione

Nelle more di un organico intervento legislativo statale¹³ su tutte le disposizioni che collegano i benefici allo stato di disoccupazione, le certificazioni connesse allo stato di disoccupazione delle persone con disabilità, relativamente alla corresponsione di benefici previdenziali e assistenziali (ad esempio assegni di invalidità, esenzione da ticket), sono rilasciate dal servizio provinciale competente subordinatamente al solo accertamento dell'iscrizione all'elenco di cui al menzionato articolo 8 della l. 68/1999.

Per quanto concerne la definizione dei criteri relativi alla perdita dello stato di disoccupazione da parte dell'utente disabile, si rinvia alle previsioni di cui all'art. 10, comma 6, della l. 68/1999¹⁴.

Il servizio provinciale per il collocamento al lavoro delle persone con disabilità, avvalendosi del supporto del Comitato tecnico, istituito dalla Provincia, ai sensi dell'art. 6 della l. 68/1999¹⁵, che

¹³ Al riguardo si rinvia all'articolo 3 dell'accordo del 10 dicembre 2003 della Conferenza Unificata ai sensi del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, che così dispone:

¹⁴Articolo 3

1. L'introduzione con il decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 dei concetti di immediata disponibilità al lavoro e ricerca attiva dello stesso connessi alla definizione dello stato di disoccupazione, e degli obblighi del servizio pubblico in tema di orientamento e offerta di lavoro od attività di riqualificazione, determinano problemi di concreta attuazione nei confronti dei disabili per i quali la legislazione vigente prevede la corresponsione di benefici previdenziali ed assistenziali (ad esempio assegni di invalidità, esenzione da ticket), subordinatamente all'accertamento dello stato di soggetto non impegnato in attività lavorativa, e come tale non percettore di reddito. Questa condizione prima soddisfatta dall'iscrizione alla prima classe del collocamento, oggi soppressa, deve intendersi, per effetto della nuova disciplina, soddisfatta dall'iscrizione del disabile nell'elenco speciale di cui all'art. 8 della legge 68/99 espressamente sottratto alla soppressione dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.

2. Nelle more di un intervento legislativo organico su tutte le disposizioni che collegano i benefici allo stato di disoccupazione (il più urgente l'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118), si conviene sulla potestà delle Regioni di stabilire in via provvisoria che per i disabili, le certificazioni comunque connesse ai suddetti benefici siano rilasciate dall'ufficio competente subordinatamente al solo accertamento dell'iscrizione all'elenco di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Resta fermo l'impegno dei Servizi per l'Impiego di assicurare azioni e strutture adeguate ai fini dell'inserimento lavorativo dei disabili".

¹⁴ Il comma 6 dell'articolo 10 della l. 68/1999 così dispone: "La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o reinscrizione nelle predette liste".

¹⁵ L'articolo 6 della l. 68/1999 così dispone:

"Art. 6 (Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469).


1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati "uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.

2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "comparativamente più rappresentative";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da

effettua la valutazione sull'esistenza o meno del giustificato motivo al rifiuto di un'offerta di lavoro e, in particolare, sulla congruità di un'offerta di lavoro in relazione alla dimensione territoriale, alla mansione, alla qualifica, all'adeguatezza della postazione lavorative in relazione ad elementi di natura socio-sanitaria ed alla diagnosi funzionale specifica.

funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1".



SEZIONE II

Criteri e modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie degli iscritti agli elenchi provinciali dei disabili (ex articolo 7, comma 2, lettera a), della l.r. 19/2003)

II.1 Criteri che concorrono alla formazione delle graduatorie

Conformemente a quanto disposto all'articolo 8, comma 4, della l. 68/1999 ed in attuazione dei principi generali dettati dall'art. 9 del d.p.r. 333/2000¹⁶, "Le regioni definiscono i termini e le modalità" per la formazione delle graduatorie per le assunzioni presso i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici e per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

La graduatoria utile per le assunzioni presso i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici è effettuata tenendo conto dei criteri previsti dall'art. 9, comma 3, del citato d.p.r. 333/2000 ossia: "

- a. anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio;
- b. condizione economica;
- c. carico familiare;
- d. difficoltà di locomozione nel territorio."

Diversamente, la graduatoria utile per l'accesso alle pubbliche amministrazioni è effettuata, nel rispetto del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", tenendo anche conto dei criteri a cui rinvia il comma 5 dell'art. 9 del d.p.r. 333/2000 che, in particolare, alla lettera A) (Elementi) della

¹⁶ L'articolo 9 del d.p.r. 333/2000 (Graduatorie) così recita:

1. Fino al momento della operatività della graduatoria di cui all'articolo 8 della legge n.68 del 1999, rimangono valide le graduatorie di cui alla previgente disciplina in materia di collocamento obbligatorio, senza la distinzione per categorie. I lavoratori già iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la posizione in graduatoria precedentemente acquisita. Le regioni definiscono termini e modalità per la costituzione della graduatoria unica degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, di cui al citato articolo 8, comma 2.

2. Per i lavoratori già iscritti in base alla precedente disciplina in materia di collocamento obbligatorio, il Comitato tecnico, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, recante: "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dall'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge n.68 del 1999, redige, anche per il tramite dei servizi competenti, la scheda professionale, di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n.68 del 1999, all'atto dell'avviamento, con gli elementi in suo possesso.

3. Ai fini della definizione da parte delle regioni, dell'attribuzione dei punteggi di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie, le regioni medesime, a norma di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge n.68 del 1999, tengono conto, prioritariamente, dei seguenti criteri generali:

- a. anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio;
- b. condizione economica;
- c. carico familiare;
- d. difficoltà di locomozione nel territorio.

4. Le regioni, in base alle singole esigenze locali, possono individuare ulteriori criteri rispetto a quelli di cui al comma 1.

5. Per le assunzioni presso datori di lavoro pubblici, i criteri che concorrono alla formazione delle graduatorie sono quelli indicati nella Tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246. Le regioni possono individuare ulteriori elementi di valutazione, su proposta del Comitato tecnico di cui al comma 2.

tabella allegata al d.p.r. 18 giugno 1997, n. 246 (Regolamento recante modificazioni in materia di assunzioni obbligatorie c/o gli enti pubblici) stabilisce:

a) Carico familiare: si intende quello rilevato dallo stato di famiglia e determinato secondo le modalità previste per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.

b) Situazione economica e patrimoniale del lavoratore: deve intendersi la condizione reddituale derivante anche dal patrimonio immobiliare e mobiliare dell'iscritto, con esclusione del suo nucleo familiare.

c) Anzianità di iscrizione: viene calcolata con riferimento alla data di iscrizione o reinscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio.

d) Grado di invalidità.”

Con riferimento alle assunzioni presso i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, si applicano i seguenti ulteriori criteri:

a) titolo di studio (per titolo di studio si intende quello riconosciuto dallo Stato italiano ovvero con equipollenza certificata);

b) attestato di qualifica professionale (per attestato di qualifica si intende quello rilasciato dal sistema scolastico e/o della formazione professionale);

c) espletamento di tirocini formativi finalizzati all'inserimento professionale;

d) precedente lavorativo certificato (per precedente lavorativo si intende il rapporto di lavoro, della durata di almeno 6 mesi, certificato e comunicato dal datore di lavoro).

Il lavoratore con punteggio maggiore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio minore. In caso di parità, i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la maggiore anzianità di iscrizione o reinscrizione.

In caso di ulteriore parità, i lavoratori sono collocati in ordine decrescente di data di nascita, ovvero il più giovane precede il più anziano ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 16 giugno 1998, n.191 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica).

II. 2 Specificazione e valutazione dei criteri individuati

La specificazione e la valutazione dei criteri individuati che concorrono alla formazione delle graduatorie¹⁷ è la seguente:

a) anzianità di iscrizione

L'anzianità di iscrizione è calcolata con riferimento alla data di iscrizione o reinscrizione negli elenchi del collocamento disabili.

A tutti gli iscritti, ai fini dell'avviamento al lavoro, è attribuito un punteggio base pari a 100 riferito alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico da parte del servizio provinciale per le persone disabili che ne assicurerà la massima diffusione.

Ai fini del calcolo dell'anzianità di iscrizione si devono aggiungere al punteggio base per ogni mese punti 0.5 fino ad un massimo di anzianità di iscrizione di sessanta mesi¹⁸;

¹⁷ A norma di quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 8 della l. 68/1999 e dall'articolo 9 del d.p.r. 333/2000.



b) situazione economica

La situazione economica è calcolata con riferimento al dato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) previsto con decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 (Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate). L'ISEE è un indicatore che rappresenta in modo sintetico la situazione economica di un nucleo familiare, in quanto viene calcolato a partire da una serie di elementi, quali:

- reddito del nucleo familiare;
- patrimonio posseduto (case, terreni ect.)
- composizione della famiglia (carico familiare);
- eventuali situazioni di difficoltà o di disagio (presenza di persone con disabilità).

Dopo aver calcolato il punteggio dato dall'anzianità di iscrizione, come indicato nella sez.II.2 lettera a), si calcola per ogni € 1000,00, dato ISEE, devono essere sottratti punti 1 fino ad un massimo di 25 punti. E' onere del lavoratore presentarsi al Centro per l'impiego con il dato ISEE, che va previamente richiesto all'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) od altre strutture abilitate, oppure autocertificabile ai sensi del d. lgs. 445/2000¹⁹.

Il dato ISEE oltre le migliaia va arrotondato per difetto, fino a 500 compreso; oltre 500 per eccesso. Un dato ISEE pari a 13.700,00 euro corrisponde, quindi, a 14 punti. Per redditi superiori a € 13.700,00 ovvero in caso di mancata presentazione del dato ISEE si sottraggono 25 punti. A parità di punteggio si rinvia a quanto detto alla Sezione II.1.

Per ciascuna fascia di reddito è assegnato un punteggio come indicato nella tabella che segue:

Codice	Da euro	A euro	Punteggio
1	0	1.000,00	-1
2	1.001,00	2.000,00	-2
3	2.001,00	3.000,00	-3
4	3.001,00	4.000,00	-4
5	4.001,00	5.000,00	-5
6	5.001,00	6.000,00	-6
7	6.001,00	7.000,00	-7
8	7.001,00	8.000,00	-8
9	8.001,00	9.000,00	-9
10	9.001,00	10.000,00	-10
11	10.001,00	11.000,00	-11
12	11.001,00	12.000,00	-12
13	12.001,00	13.000,00	-13
14	13.001,00	13.700,00	-14
<i>Per redditi superiori a € 13.700,00 ovvero in caso di mancata presentazione dato ISEE - 25 punti</i>			

¹⁹ Al riguardo si veda la decisione della Conferenza Unificata del 10.12.2003 che, all'art. 2 comma 2 prevede che le regioni possono disciplinare autonomamente le procedure di accesso alla PA individuando parametri di selezione "anche con superamento del criterio dell'anzianità a favore delle condizioni reddituali, coerentemente con lo spirito del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297".

¹³Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa) come coordinato con il d.p.r.7 aprile 2003, n.137.

c) carico familiare

Per carico familiare si intende quello rilevato dallo stato di famiglia, anche tramite autocertificazione e determinato secondo le modalità previste per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare²⁰.

Le persone da considerare a carico sono:

- coniuge o convivente more uxorio con status di disoccupato²¹;
- figli minorenni a carico ovvero maggiorenni, senza limiti di età se invalidi con percentuale superiore al 66%;
- figli maggiorenni fino al compimento del 26 anno di età, se con status di disoccupato;
- fratelli o sorelle minorenni a carico ovvero maggiorenni senza limiti di età se invalidi con percentuale superiore al 66%;
- genitori o ascendenti ultrasessantacinquenni a carico ovvero anche di età inferiore se invalidi con percentuale superiore al 66%.

Il punteggio del lavoratore ovvero della lavoratrice per figli minorenni e per persone invalide senza limiti di età è aumentato di 18 punti per ciascuna persona.

Il punteggio del lavoratore ovvero della lavoratrice per figli maggiorenni e per persone a carico disabili compreso il coniuge è aumentato di 6 punti.

Il punteggio del lavoratore ovvero della lavoratrice appartenente ad una famiglia monoparentale è aumentato di un numero doppio di punti per ogni figlio minorenne a carico ovvero senza limite di età e a prescindere dal grado di parentela per persone a carico invalide con percentuale superiore al 66%.

Il punteggio per i figli a carico è attribuito ad entrambi i genitori disoccupati. In caso di assunzione di uno dei due coniugi la posizione in graduatoria dell'altro è immediatamente rideterminata, non computando il punteggio, prima attribuito per il coniuge o convivente e continuando invece a tener conto dei figli;

d) grado di invalidità

Per gli avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni, in aggiunta ai sopracitati criteri, concorre il grado di invalidità di cui alla Sezione II.1, così come determinato dalla seguente tabella:

Percentuale invalidante:	Punteggio:
91 % - 100%	+ 28
81 % - 90%	+ 24
71 % - 80%	+ 20
61 % - 70%	+ 16
51 % - 60%	+ 11,5
41 % - 50%	+ 7,5
33 % - 40%	+ 3,5
26 % - 32%	+ 1

²⁰ Al riguardo si veda il punto A lettera a) della tabella allegata al D.P.R. 246/1997.

²¹ Ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera c) del d.lgs. 297/2002 si intende per "stato di disoccupazione", la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti.

I sordomuti ed i ciechi assoluti, in quanto disabili non percentualizzati, sono equiparati agli invalidi civili, con percentuale dell'80% per i sordomuti e del 100% per i ciechi assoluti mentre per quanto riguarda le minorazioni visive, così come classificate dalla l. 138/2001, si attribuisce una percentuale di invalidità civile come prevista dalla tabella approvata dal decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992 e successive modifiche.

Ai fini della concessione delle agevolazioni previste all'articolo 13 della l. 68/1999²², si equiparano i soggetti sordomuti ed i soggetti ciechi assoluti agli invalidi civili in possesso della percentuale invalidante rispettivamente dell'80% e del 100%.

Per quanto riguarda le minorazioni visive, così come classificate dalla l. 138/2001, si attribuisce una percentuale di invalidità civile come prevista dalla tabella approvata dal decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992 e successive modifiche.

e) difficoltà di locomozione sul territorio

Per difficoltà di locomozione sul territorio si intende la difficoltà a spostarsi sul territorio per raggiungere il posto di lavoro. La stessa va valutata tenendo conto sia della tipologia di disabilità che del contesto urbano, extraurbano o rurale di residenza.

I criteri e gli elementi individuati concorrono alla formazione delle graduatorie e si applicano a tutti i lavoratori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della l. 68/1999, nei casi di avviamenti numerici a selezione nella pubblica amministrazione e di avviamenti numerici presso i datori di lavoro privati, e nel rispetto delle procedure previste dalla normativa in materia. In particolare, agli uffici pubblici per gli avviamenti numerici aderiscono i lavoratori interessati, e gli uffici pubblici competenti procedono, di volta in volta, alla formazione delle graduatorie cosiddette "graduatorie sui presenti".

II. 3 Punteggio totale

Il punteggio totale si calcola aggiungendo o sottraendo alla base 100, i punti relativi alla anzianità di iscrizione, al carico familiare, alla situazione economica. Per gli avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni, oltre ai sopracitati criteri concorre, altresì, il grado di invalidità così come determinato nelle tabelle di cui alla sezione II.2.

Come già ricordato nella sez. II.1, il lavoratore con punteggio maggiore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio minore e, in caso di parità, i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la maggiore anzianità di iscrizione o reiscrizione.

In caso di ulteriore parità, i lavoratori sono collocati in ordine decrescente di *data di nascita*.

In caso di ulteriore parità i lavoratori sono preferiti secondo i seguenti ulteriori elementi aggiuntivi di valutazione di seguito specificati, in ordine di priorità:

1. *titolo di studio* (per titolo di studio si intende quello riconosciuto dallo Stato italiano ovvero con equipollenza certificata);
2. *attestato di qualifica professionale* (per attestato di qualifica si intende quello rilasciato dal sistema scolastico e/o della formazione professionale);
3. *espletamento di tirocini formativi finalizzati all'inserimento professionale*;
4. *precedente lavorativo certificato* (per precedente lavorativo si intende il rapporto di lavoro, della durata di almeno 6 mesi, certificato e comunicato dal datore di lavoro).

²² Vedi nota n. 7

II.4 Avviamento al lavoro - qualifica

Gli avviamenti al lavoro si effettuano in base alle graduatorie suddivise per qualifica e, in mancanza della qualifica richiesta dal datore di lavoro pubblico o privato, l'ufficio provinciale competente applica la procedura di cui all'articolo 7, commi 6,7,8 del d.p.r. 333/2002. Gli uffici competenti nell'impossibilità di evadere la richiesta per mancanza di disabili con le specifiche caratteristiche richieste, provvederanno all'avviamento di un lavoratore disabile con "qualifica simile". Per *qualifica simile* si intende la qualifica posseduta dal lavoratore, riconducibile a quella richiesta e verificabile, *congiuntamente al datore di lavoro*²³. Nei casi in cui le qualifiche siano di difficile individuazione è opportuno concordare qualifiche alternative previste dal contratto collettivo nazionale applicato dal datore di lavoro. Il possesso della qualifica segue la normativa di cui al d.p.r. 445/2000 e successive modifiche è, quindi, autocertificabile.²⁴

Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui all'art. 16 della *legge 28 febbraio 1987, n.36* per l'assunzione di personale, da inquadrare in profili professionali ascritti a livelli retributivo funzionali, che richiedono il solo requisito della scuola dell'obbligo, e da adibire a mansioni per le quali non sia previsto un titolo professionale nella declaratoria dei profili professionali.

Il competente servizio provinciale per le persone con disabilità effettua, nel rispetto dell'articolo 9, comma 5, della l.68/1999, l'avviamento²⁵ al lavoro, per le qualifiche ed i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli ulteriori requisiti per specifiche professionalità, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere da effettuarsi a cura dell'amministrazione pubblica richiedente.

²³ Ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 30 maggio 2001, allegato A, recante il "Dizionario terminologico" delle qualifiche.

²⁴ Vedi nota 19.

²⁵ L'articolo 35, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" così dispone:

"1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche o profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle elenchi del collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità e della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa."

SEZIONE III

Criteri generali e modalità in ordine alla fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali per l'assunzione di persone con disabilità psichica e intellettuale (ex articolo 7, comma 2, lettera b), della l.r. 19/2003).

III.1 Criteri generali e modalità in ordine alla fiscalizzazione

L'articolo 13 della l. 68/1999²⁶, a cui fa rinvio l'articolo 7, comma 2 lettera b), della l.r. 19/2003, rubricato "Agevolazioni per le assunzioni", disciplina parzialmente le modalità di

²⁶ L'articolo 13 della l. 68/1999 così dispone:

"Art.13. (Agevolazioni per le assunzioni).

1. Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo:
 - a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettuale e psichico, assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate;
 - b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);
 - c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di disabili.
3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11, assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all'assunzione, per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola volta, assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000.
5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quadro del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.

fiscalizzazione a favore dei datori di lavoro privati che procedono alla assunzione di persone disabili, attraverso lo strumento delle convenzioni²⁷, lasciando, quindi, alla Regione il compito di definire i criteri generali.

Nello specifico, la norma citata, precisa al comma 1, lettera a), che la *fiscalizzazione totale*²⁸, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali, è concessa per l'assunzione di lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, nonché per l'assunzione di lavoratori con handicap intellettuale e psichico, indipendentemente dalla percentuale di invalidità. In quest'ultimo caso, l'agevolazione è ammessa nei limiti del 10% della quota annua del Fondo nazionale sulla base di criteri generali che consentano il contenimento degli oneri, e l'indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate.

Si rileva, inoltre, che i criteri individuati dal legislatore nazionale per la definizione e la valutazione dei programmi da ammettere alle agevolazioni²⁹, tra cui la fiscalizzazione, privilegiano le iniziative di collocamento al lavoro delle persone con disabilità con particolari difficoltà di inserimento, tra cui soggetti con handicap intellettuale e psichico, attraverso la stipula di *convenzioni di integrazione lavorativa*³⁰.

9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.

²⁷ Al riguardo si veda l'articolo 11 della l. 68/1999.

²⁸, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), della l. 68/1999

²⁹ secondo quanto previsto dall'articolo 6 del D.M. del lavoro e della previdenza sociale 91/2000²⁹,

³⁰ L'art. 11 (Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa) della legge 68/1999 così dispone:

“1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.

2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.

7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:

a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;

b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;

c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.

III.2 Criteri e modalità per l'accesso alla fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali per l'assunzione di persone con disabilità psichica e intellettiva (ex art. 13, comma 1, lettera a), della l. 68/1999).

La valutazione dei programmi, presentati dai datori di lavoro concernenti l'assunzione di persone con disabilità psichica ed intellettiva, da ammettere alle agevolazioni, spetta alle Province che la esercitano, attraverso i propri uffici competenti, secondo i criteri indicati dal d.m. lavoro e previdenza sociale 91/2000.

La valutazione avviene tenuto conto, in primo luogo, del criterio di precedenza per le iniziative³¹ di avviamento al lavoro delle persone disabili con particolari difficoltà di inserimento, tra cui soggetti con handicap intellettivo e psichico. A tal fine, le Province riservano una quota pari³² al 10% del Fondo nazionale assegnato dalla Regione a favore dei programmi di inserimento di disabili psichici ed intellettivi.

Al termine della valutazione dei programmi di inserimento lavorativo dei disabili con particolari difficoltà di inserimento, ove residuino le risorse del Fondo nazionale a tal fine riservate, le stesse possono essere destinate al finanziamento di altri programmi di inserimento mirato.

Nel caso in cui i programmi di inserimento al lavoro, presentati dai datori di lavoro e successivamente approvati, risultino eccedenti rispetto alla quota delle risorse ad essi riservati, i medesimi sono utilmente posti in graduatoria e possono essere in seguito ammessi alle agevolazioni, secondo i criteri stabiliti nel successivo paragrafo, nei limiti della disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

Le Province, concluso il procedimento per la concessione delle agevolazioni³³, provvedono alla formulazione di apposita graduatoria che evidenzia i programmi ammessi e devono trasmettere, entro i dieci giorni successivi a tale formulazione, alla Regione, all'INPS ed all'INAIL, copia dei provvedimenti di concessione dei benefici e le schede di monitoraggio con la specifica indicazione della quota dei programmi rivolti a disabili psichici ed intellettivi.

³¹ Articolo 6, comma 1, lettera a) del d.m. lavoro e previdenza sociale 91/2000.

³² Articolo 13, comma 1, lettera a), della l. 68/1999.

³³ L'articolo 7 (Procedimento per la concessione) del decreto del Ministro del lavoro, 13 gennaio 2000, n. 91 "Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68", così recita:

"1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i servizi provvedono ad assicurare la massima diffusione, con i mezzi ritenuti più adeguati, delle informazioni relative alle modalità di fruizione degli incentivi finanziati dal Fondo.

2. Il servizio può richiedere al datore di lavoro, a corredo del programma per l'ammissione agli incentivi, i documenti ritenuti utili per la valutazione in ordine alla concessione del beneficio, prevedendo idonee forme di autocertificazione.

3. Il servizio approva o respinge i programmi presentati entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei programmi, di cui all'articolo 4, a meno che, entro tale termine, il servizio medesimo non richieda informazioni integrative. In ogni caso, il termine di cui al presente comma non può essere differito per più di trenta giorni".

III.3 Valutazione dei programmi di inserimento lavorativo mirato da ammettere alle agevolazioni

La valutazione dei programmi da ammettere alle agevolazioni è effettuata tenendo conto delle disponibilità del Fondo nazionale di cui all'articolo 13, comma 4 della l. 68/1999. Le risorse del predetto Fondo nazionale finanziano, per l'intero importo, le misure di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro previste dall'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della l. 68/1999 e gli oneri derivanti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per la responsabilità civile per i disabili tirocinanti di cui al predetto comma 3 dell'articolo 13 della l. 68/1999. Inoltre, le risorse del Fondo nazionale finanziano, in concorso con le risorse di cui al Fondo regionale, gli interventi³⁴ e *"le spese necessarie per la trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 %, o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro, ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile"*.

A tal fine si stabilisce quanto segue:

- 1) gli interventi di cui all'articolo 13, comma 1, della l. 68/1999 sono disciplinati, dalle disposizioni in materia contenute nella Deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2000, n. 2261 (Regolamentazione delle modalità applicative riguardanti la procedura di concessione ai datori di lavoro della fiscalizzazione degli oneri sul costo del lavoro e determinazione dei relativi limiti di disponibilità finanziaria per ciascuna provincia. Deliberazione di concerto);
- 2) una quota delle risorse del Fondo nazionale, non superiore al 20%, assegnate dallo Stato alla Regione, è destinata al finanziamento degli interventi di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) della l. 68/1999;
- 3) il rimborso forfettario parziale di cui all'art. 13, comma 1, lettera c), della l. 68/1999, è destinato, in misura non superiore al 50%, alla copertura delle spese effettivamente sostenute e documentate dal datore di lavoro, che effettua l'assunzione del disabile, ferma restando la possibilità di fissare tetti di spesa specifici in base ai progetti presentati.

L'iter procedurale per il rimborso forfettario di cui al punto 3) si svolge, in particolare, sulla base dei seguenti criteri:

- il servizio provinciale competente acquisisce le richieste dei datori di lavoro nell'ambito delle convenzioni (ai sensi dell'art. 11 della l. 68/1999) ed effettua l'istruttoria e la valutazione dei progetti (art. 13, comma 1, lettera c) della l. 68/1999), per i quali si richiede il rimborso forfettario;
- l'istruttoria e la valutazione dei progetti, di cui sopra, è svolta in base ai criteri di priorità di cui all'articolo 6 del d.m. lavoro e previdenza sociale 91/2000³⁵ e, comunque, tenendo

³⁴ Articolo 13, comma 1, lettera c) della l. 68/1999.

³⁵ L'art. 6. del d.m. 91/2000 così dispone:

"Ammissione agli incentivi

1. A seguito della ripartizione effettuata con le modalità e secondo i criteri di cui agli articoli 4 e 5, il servizio, nell'ambito delle disponibilità assegnate, ammette agli incentivi di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 68 del 1999 i programmi che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 11 della citata legge, con particolare attenzione per le seguenti iniziative,

a) programmi diretti all'avviamento lavorativo dei disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge n. 68 del 1999, in particolare dei lavoratori con handicap intellettuale e psichico;

conto della coerenza tra il programma di inserimento mirato presentato e la tipologia di impiego previsto;

- L'ufficio provinciale competente in materia di disabilità provvede, quindi, all'erogazione del rimborso forfettario di cui dell' articolo 13, comma 1, lettera c) della l. 68/1999.

Ai fini dell'ammissione al finanziamento, i progetti finalizzati alle agevolazioni di cui all'art. 13, della l. 68/1999 sono inoltrati, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione che, alla luce del presente atto, del POD e di altri eventuali atti di programmazione in materia di inserimento mirato delle persone disabili, trasferisce *pro quota* le risorse relative ai servizi provinciali competenti in materia di disabili, secondo i criteri stabiliti dalla DGR n. 2261 del 2000.

L'ammissione, invece, al finanziamento dei progetti finalizzati alla realizzazione degli interventi regionali di cui all'art. 3, della l.r. 19/2003, è disciplinata dalla Regione nell'ambito del Programma operativo disabili (POD) di cui all'art. 4, della l.r. 19/2003.

SEZIONE IV

Requisiti che i soggetti autorizzati a svolgere attività di mediazione fra domanda ed offerta di lavoro devono possedere ai fini della promozione dell'inserimento lavorativo delle persone disabili (ex articolo 7, comma 2, lettera c), della l.r.19/2003)

IV.1 Requisiti per lo svolgimento dell'attività di mediazione fra domanda ed offerta di lavoro

Il d. lgs. 276/2003 regola l'attività di "intermediazione" definita come l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati. L'attività di intermediazione comprende, tra l'altro, la raccolta dei *curricula* dei potenziali lavoratori; la preselezione e la costituzione di relativa banca dati; la promozione e la gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione e

b) programmi che prevedono forme di inserimento lavorativo stabile;

c) programmi che prevedono percorsi formativi con applicazione e sviluppo di tecnologie compensative, in particolare diretti a settori innovativi di attività;

d) programmi che comportino modalità e tempi innovativi di lavoro;

e) programmi che favoriscano l'inserimento lavorativo delle donne disabili.

2. Nella valutazione ai fini dell'ammissione agli incentivi, sono privilegiati i programmi di cui al comma 1, lettera a). A parità di requisiti, il servizio concede le agevolazioni ai programmi secondo l'ordine di presentazione delle relative domande.

3. Il servizio può ammettere alle agevolazioni anche i programmi presentati dopo il termine del 30 giugno di ciascun anno, e del 31 maggio limitatamente all'anno 2000, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e comunque non oltre il 31 ottobre dello stesso anno, nei limiti delle disponibilità residue delle risorse assegnate in esito ai finanziamenti erogati ai sensi del comma 1.

4. Ai fini della concessione degli incentivi di cui al comma 1, il servizio può elaborare modelli di convenzione di inserimento lavorativo, sulla base di quanto previsto dal citato articolo 11 della legge n. 68 del 1999, l'adesione ai quali consente l'accesso alle predette agevolazioni, nei limiti delle risorse disponibili, fermo restando quanto previsto dal citato comma 1.

dell'erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo. In particolare, l'articolo 14 del d. lgs. 276/2003³⁶ prevede che, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi provinciali³⁷, sentita la competente commissione provinciale³⁸, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative³⁹ ovvero con i loro consorzi⁴⁰, convenzioni quadro su base

³⁶ Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) come modificato dal decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251

Art. 14. Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.

2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:

- a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
- b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
- d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali;
- e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali;
- f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;
- g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.

3. Allorché l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtù dei commi 1 e 2, riguarda i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sarà verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.


4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

³⁷ Articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68

³⁸ Articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68

³⁹ Articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381

⁴⁰ di cui all'articolo 8 della stessa legge 381/1991



territoriale. Tali convenzioni quadro devono essere validate da parte della Regione mediante l'assistenza tecnica dell'Agenzia Lazio Lavoro, sentita la Commissione regionale di concertazione del lavoro del Lazio ed il Comitato istituzionale di cui alla l.r. 38/1998 ed hanno ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate ovvero aderenti.

La convenzione quadro disciplina, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d. lgs. 276/2003, i seguenti aspetti:

- a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
- b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili è curata dagli uffici provinciali che, sulla base degli atti di programmazione regionale, anche avvalendosi dell'assistenza tecnica dell'Agenzia Lazio Lavoro, provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, all'attuazione e alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla l. 68/1999 nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta degli elenchi, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.
- c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati iscritti al lavoro in cooperativa;
- d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui all'articolo 14, comma 3 del d. lgs. 276/2003, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivanti dai contratti collettivi di riferimento;
- e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali;
- f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 del d. lgs. 276/2003, di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;
- g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.

La Regione si riserva di dare ulteriore indicazioni sull'applicazione dell'art. 14 del d. lgs. 276/2003, come modificato dal d. lgs. 251/2004, nonché ulteriori disposizioni in materia di accreditamento (art. 6 e 7 del d. lgs. 251/2004).

SEZIONE V

Criteri e modalità per la stipula e la determinazione rispettivamente delle convenzioni e dei programmi di inserimento mirato di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 68 del 1999, con particolare riferimento alle convenzioni ed ai programmi relativi alle assunzioni con scelta nominativa da parte delle pubbliche amministrazioni (ex articolo 7, comma 2, lettera d), della l.r. 19/2003)

V.1 Criteri e modalità per la stipula e la determinazione rispettivamente delle convenzioni e dei programmi di inserimento mirato di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 68 del 1999

Al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili il servizio provinciale può stipulare convenzioni con i datori di lavoro (ai sensi dell'art. 11 della l. 68/1999).

Le convenzioni sono uno strumento teso al miglioramento del collocamento mirato e tendono a perseguire tale obiettivo attraverso misure finalizzate alla stabilizzazione occupazionale e ad un più agevole inserimento lavorativo della persona disabile.

Per il perseguimento delle sopramenzionate finalità sono previsti: la concertazione della programmazione temporale, nonché la programmazione qualitativa e quantitativa degli ingressi, la concessione degli sgravi contributivi e previdenziali ove ne ricorrano i requisiti, la definizione di particolari programmi personalizzati di inserimento lavorativo comprensivi di forme di tutoraggio e di assistenza psico-sociale.

Le Province, allo scopo di realizzare efficaci politiche attive del lavoro, in materia di collocamento mirato, possono *avvalersi* del supporto di cooperative sociali, organizzazioni di volontariato e altri soggetti idonei, nonché enti pubblici e privati accreditati a livello regionale. La Regione si riserva di fornire apposite indicazioni in riferimento all'applicazione degli articoli 13 e 14 del d. lgs. 276/2003.

Relativamente ai criteri e modalità per la stipula delle convenzioni e la definizione dei programmi di inserimento mirato, va considerato che, nello specifico, lo strumento della convenzione, oltre a definire i tempi e le modalità delle assunzioni, consente anche di prevedere modalità flessibili di inserimento, tra cui: la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento dei tirocini, l'assunzione con contratto di lavoro a termine e periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo.

L'attivazione di specifici progetti di inserimento mirato, sottoposti all'approvazione dell'organismo citato all'articolo 11, comma 6, della l. 68/1999, consente, inoltre, di prevedere deroghe nei limiti di età e durata dei contratti a contenuto formativo, nel rispetto della normativa vigente in materia⁴¹.

Per quelle persone disabili con particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario sono previste specifiche convenzioni di integrazione lavorativa (commi 4 e 7 dell'articolo 11, della l. 68/1999), che contemplano forme di sostegno, consulenza e tutoraggio da parte dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, idonei a svolgere tali attività, nonché verifiche periodiche da parte degli enti pubblici preposti alla vigilanza e al controllo.

⁴¹ Circolari del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 luglio 2004 n. 31 (contratti di inserimento lavorativo) e 14 ottobre 2004 n. 40 (contratti di apprendistato).

Ai fini della stipula delle convenzioni si tiene conto delle linee programmatiche di cui all'Accordo della Conferenza unificata del 22 febbraio 2001, quale modello di riferimento relativo ai contenuti e parametri minimi delle convenzioni.

Nello specifico, il competente servizio provinciale, ovvero le sue articolazioni possono stipulare convenzioni con i datori di lavoro pubblici e privati soggetti all'obbligo di assunzione. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro non soggetti all'obbligo.

La convenzione comprende, *in via indicativa*, i seguenti elementi costitutivi:

1. il numero di inserimenti di lavoratori disabili relativamente alla progressiva ed integrale copertura della quota d'obbligo;
2. la durata complessiva della convenzione e la gradualità dei tempi di inserimento. L'eventuale modifica, in corso d'opera, della durata della convenzione prevista in sede di stipula, può essere rinegoziata a fronte di sopravvenute e motivate esigenze;
3. la previsione di programmi personalizzati di inserimento lavorativo finalizzati alla stabilizzazione occupazionale, tra i quali attività di tirocinio con finalità di orientamento e formazione;
4. la previsione di programmi di integrazione lavorativa per soggetti con specifici problemi di inserimento, comprendenti l'indicazione delle mansioni, le forme di tutoraggio e le verifiche periodiche (art. 11, comma 4, della l. 68/1999);
5. la definizione dei contenuti qualitativi e dei risultati attesi nel caso di specifici programmi che prevedano percorsi formativi;
6. l'indicazione del tipo di scelta dei soggetti interessati in relazione alle caratteristiche della chiamata, ovvero la facoltà di scelta nominativa. Si precisa che l'Accordo della Conferenza Unificata del 22 febbraio 2001, prevede che gli inserimenti lavorativi possono essere effettuati anche interamente mediante chiamata nominativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 della l. 68/1999;
7. l'indicazione degli istituti previsti ed utilizzati nel corso della convenzione (tra cui periodi di prova più ampi, contratti a termine, deroghe ai limiti di età o durata dei contratti di apprendistato, ecc.);
8. le modalità di rinnovo della convenzione, con riferimento all'adempimento degli impegni assunti in precedenza ed agli esiti occupazionali;
9. le eventuali azioni di supporto, consulenza e tutoraggio da parte dei servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio;
10. gli eventuali interventi a livello del sistema socio-tecnico (modifica della postazione di lavoro, eliminazione delle barriere architettoniche, ecc);
11. le eventuali attività di supporto nella selezione del personale da parte dei servizi competenti;
12. l'opzione di accesso alle agevolazioni (art. 13, comma 1, della l. 68/1999).

La convenzione decade nei casi in cui il datore di lavoro non ottemperi agli impegni sottoscritti in sede di stipula (salvo casi di forza maggiore o motivati da impedimenti che potranno dar luogo ad una nuova convenzione). Il competente ufficio provinciale assume i provvedimenti previsti al riguardo dalla l. 68/1999 ed in particolare prevede un meccanismo di monitoraggio sull'attuazione della convenzione.

Le Province nell'ambito della loro autonomia istituzionale e funzionale, possono concordare con i datori di lavoro ulteriori modalità e criteri legati a specifiche esigenze nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia.

V. 2 Convenzioni e programmi relativi alle assunzioni con scelta nominativa da parte delle pubbliche amministrazioni

Con riferimento alle convenzioni ed ai programmi relativi alle assunzioni con scelta nominativa da parte delle pubbliche amministrazioni, si tiene conto delle modalità delle assunzioni obbligatorie da parte delle pubbliche amministrazioni definite dall'articolo 7, della l. 68/1999.

In particolare, l'articolo 7, comma 2, della l. 68/1999 prevede che le assunzioni di persone disabili avvengono sulla base delle disposizioni contenute nel d.lgs.165/2001, salva l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 11 della l. 68/1999 in materia di convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa.

"I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti disabili, solo nell'ambito delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11 della l. 68/1999". Le medesime "convenzioni sono improntate a criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti, tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento mirato"⁴².

E' opportuno ricordare che l'assunzione nel pubblico impiego per "chiamata diretta nominativa" riguarda unicamente i soggetti indicati dall'articolo 35, comma 2, del d.lgs. 165/2001 vale a dire: coniuge superstite e figli del personale delle Forze armate, Forze dell'ordine, Vigili del fuoco, Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Pertanto, ferme restando le disposizioni relative alle assunzioni nel pubblico impiego di cui al d. lgs. 165/2001, la facoltà di scelta nominativa per il lavoratore disabile, è espletata da parte dell'ente pubblico esclusivamente nell'ambito della convenzione stipulata con gli uffici competenti.

A tal riguardo, oltre agli elementi indicati in precedenza ai punti da 1 a 12, la convenzione stipulata con l'ente pubblico deve indicare le procedure di reclutamento del personale che sono adottate ai fini della assunzione, nel rispetto dei richiamati criteri di trasparenza delle procedure di selezione.

Si precisa che nel caso di convenzione di tirocinio sono seguite le medesime procedure di evidenza pubblica.

Le procedure di selezione e reclutamento del personale sono effettuate da parte dei competenti servizi provinciali, ovvero dallo stesso ente pubblico, mediante avviso pubblico contenente i requisiti richiesti ed altre ulteriori caratteristiche o titoli preferenziali.

Nel caso in cui le procedure di reclutamento del personale siano effettuate dallo stesso ente pubblico, i competenti servizi provinciali devono acquisire l'attestazione del rappresentante legale dell'ente riguardante l'ottemperanza della normativa vigente in materia di assunzioni nel pubblico impiego.

⁴² Articolo 7, comma 4 del d.p.r. 10 ottobre 2000, n. 333;

V. 3 Indirizzi applicativi ai sensi dell'articolo 39 del d.lgs. 165/2001

- a) Nelle more dell'emanazione delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri previste dall'articolo 39 del d.lgs. 165/2001, i disabili con percentuale di invalidità superiore al 67% ovvero persone con handicap intellettivo e psichico, che abbiano svolto per almeno sei mesi programmi di tirocinio presso pubbliche amministrazioni, possono essere assunti con chiamata nominativa, ai sensi dell'articolo 11 della l. 68/1999, attraverso la stipula di apposita convenzione, con i competenti servizi provinciali per le persone disabili, che preveda specifici programmi di inserimento mirato.
- b) La chiamata nominativa è, comunque, assoggettata a criteri di trasparenza ed a procedure selettive di evidenza pubblica, aperte alla partecipazione di tutti i soggetti che versino nella situazione descritta al punto a) ed iscritti, in data antecedente alla pubblicazione dell'avviso di selezione, nell'ambito territoriale preventivamente individuato nella convenzione dai servizi provinciali per le persone disabili.
- c) Le modalità della selezione dei soggetti così individuati sono di competenza delle pubbliche amministrazioni che effettuano l'assunzione e prevedono il ricorso a prove dirette a stabilire il possesso di specifiche professionalità.
- d) La convenzione può prevedere anche l'effettuazione di avviamento a selezione da parte dei servizi competenti.



A handwritten signature or set of initials in the bottom right corner of the page.